



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
TORINO

UFFICIO I – SERVIZIO III/B

Torino,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Ai Sigg. Dirigenti scolastici
della provincia di Torino

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e
dell'Innovazione – Uff. V
Via XX Settembre 97
00185 ROMA
pec: DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT

AL MIUR
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi
Informativi - Ufficio III
Viale Trastevere, 74
00100 ROMA
pec: dgsssi@postacert.istruzione.it

Alla RTS – Servizio 6
Sede

e, p.c.

All'Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di
Torino
Via Coazze, 18
10138 Torino
pec: uspto@postacert.istruzione.it

Alla Ragioneria Generale dello Stato
IGF – Ufficio XIII
Via XX Settembre 97
00185 ROMA
pec:
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Provvedimenti di ricostruzione di carriera personale docente e ATA - Applicazione Decreto
Legge 23 gennaio 2014, n. 3.

Si trasmette per conoscenza di codesti Uffici il D.L. n. 3 del 23/1/2014 con il quale il Legislatore è intervenuto in materia di progressioni economiche per il personale della scuola.

Di particolare rilievo è il rimando alla sottoscrizione di **specificata sessione negoziale** (attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) **finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012** ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale e comunque da concludersi **non oltre il 30 giugno 2014**.

La richiamata disposizione impatta sull'attività di controllo di questa Ragioneria Territoriale dello Stato posto che la struttura della progressione economica risulta, ora, vincolata all'alea della sottoscrizione di un contratto integrativo entro una data futura.

Alla luce di quanto sopra, si rafforza la richiesta di questa RTS di **non** procedere all'invio delle pratiche di ricostruzione fintanto che non si saranno concretamente definite le regole per la corretta valutazione dei vari esercizi finanziari (2012 e 2013) e, congiuntamente, il MIUR non abbia provveduto all'adeguamento dell'applicativo in uso "SIDI Gestione ricostruzioni".

Alla Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'innovazione – Uff. V e alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – Ufficio III si rinnova la richiesta già comunicata con nota di questa RTS prot. n. 0125935 del 29/10/2013 (vedi allegato) per ciò che attiene all'attuazione del decreto legge in parola sulle partite di spesa fissa già adeguate in forza di provvedimenti di ricostruzione di carriera pervenuti e registrati ad oggi.

IL DIRIGENTE RTS
(Dott. Sergio TAVELLA)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3.

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola, disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del trattamento economico già definito nell'anno 2013 in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'erario del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

14G00007





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
TORINO

UFFICIO I – SERVIZIO III/B

Torino,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Ai Sigg. Dirigenti scolastici
della provincia di Torino

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e
dell'Innovazione – Uff. V
Via XX Settembre 97
00185 ROMA
pec: DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT

AL MIUR
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi
Informativi - Ufficio III
Viale Trastevere, 74
00100 ROMA
pec: dgsssi@postacert.istruzione.it

Alla RTS – Servizio 6
Sede

e, p.c.

All'Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di
Torino
Via Coazze, 18
10138 Torino
pec: uspto@postacert.istruzione.it

Alla Ragioneria Generale dello Stato
IGF – Ufficio XIII
Via XX Settembre 97
00185 ROMA
pec:
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Provvedimenti di ricostruzione di carriera personale docente e ATA - Applicazione art. 9, comma 23 DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e CCNL 13/03/2013 come modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013 – Blocco maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 04/8/2011 a tutto il 31/12/2013.

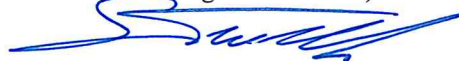
Si porta a conoscenza di codesti Uffici l'innovazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) ¹ del DPR 122/2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 251 del 25/10/2013) secondo cui *"le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate **fino al 31 dicembre 2013**"*.

Ciò posto, tenuto conto del richiamato precetto normativo, per la corretta elaborazione delle future progressioni economiche **si dovrà attendere** l'adeguamento, a cura del Miur, dell'applicativo in uso "SIDI Gestione ricostruzioni" poiché, come più volte ribadito da questo Ufficio, non potranno essere ammessi al visto provvedimenti amministrativi adeguati con "rettifiche manuali" (gli archivi informatici in uso non avranno altrimenti traccia delle modifiche apportate). **In difetto, i provvedimenti de quo saranno restituiti senza visto.**

Per quanto attiene alle progressioni economiche già adeguate, in forza della registrazione dei decreti di ricostruzione di carriera pervenuti ad oggi, questa Ragioneria Territoriale dello Stato (ma si è convinti che la problematica investa tutte le RR.TT.SS) è nella materiale impossibilità di rivedere le singole posizioni del personale docente e ATA. In tal senso, la questione è risolvibile solo mediante intervento "da centro" ad opera della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'innovazione – Uff. V e della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – Ufficio III cui la presente è inviata per competenza.

Infine, per il personale "incaricato della religione cattolica" a tempo determinato destinatario di progressione economica, sarà cura dell'Ufficio Stipendi di questa Ragioneria Territoriale dello Stato **non** procedere all'applicazione dei contratti che prevedono incrementi retributivi dovuti al concorso dei servizi prestati nell'arco temporale 01/01/2013-31/08/2013, rimettendo gli atti, ancorché registrati, direttamente all'Istituto scolastico emittente per la revisione dell'accordo contrattuale.

IL DIRIGENTE RTS
(Dott. Sergio TAVELLA)



¹ D.P.R. 4-9-2013 n. 122, art. 1, comma 1, lett. b) "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013".

Si riporta per completezza l'art. 9, c. 23, Dl 78/2010 "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". N.B. Gli esercizi 2010 e 2011 sono stati riconosciuti utili ai fini della progressione economica ad opera rispettivamente del Decreto interministeriale nr. 3 del 14/01/2011 e CCNI Scuola 13/03/2013.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 2013, n. 122.

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilità di disporre, tra l'altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonché la fissazione delle modalità di calcolo relative all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

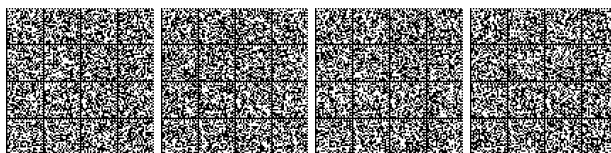
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato *in parte qua*, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Data	Roma, 27 gennaio 2014
Messaggio	005/2014
Destinatari	Utenti NoiPA
Tipo	Messaggio
Area	NoiPA

OGGETTO: disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

Si riepilogano di seguito gli interventi effettuati e in corso di attuazione nel sistema NoiPA nei confronti del personale della scuola, in materia di automatismi stipendiali.

Nelle more della conclusione della sessione negoziale Comparto Scuola, per il recupero delle utilità dell'anno 2012, al fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, è stata disposta la sospensione cautelativa dei crediti erariali applicati in relazione al blocco degli automatismi stipendiali per l'anno 2013.

Per quanto riguarda gli stipendi di gennaio, già emessi come da messaggio n. 157 del 27 dicembre 2013, il rimborso del debito è stato effettuato con emissione straordinaria con esigibilità contestuale a quella dello stipendio ordinario.

Nello stesso tempo si è provveduto alla sospensione del credito erariale eventualmente rateizzato sulle successive mensilità.

In applicazione del D.L. n. 3, del 23 gennaio 2014, al personale interessato al riconoscimento dell'utilità dell'anno 2012, sempre nelle more della conclusione della relativa sessione negoziale, è stata ripristinata la posizione stipendiale superiore già attribuita nel 2013, ma successivamente retrocessa sulla mensilità di gennaio 2014.

L'importo di arretrato relativo alla mensilità di gennaio 2014 è stato registrato con il codice "4M2 - APPL. DL 3/2014 COMPARTO SCUOLA AC" e verrà liquidato con esigibilità entro la metà di febbraio.

Considerato che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 122/2013, è confermata la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2014.

In attesa del supporto richiesto al MIUR per la regolarizzazione del personale non interessato al riconoscimento dell'utilità dell'anno 2012, e per il quale, pertanto, si applica la retrocessione alla classe inferiore a quella già attribuita nel 2013, rimane ferma, al momento, la sospensione del recupero dei pagamenti già effettuati dal 1° gennaio 2013.

Per avere evidenza nel sistema NoiPA delle posizioni stipendiali interessate agli interventi sopra descritti in applicazione del D.L. 3/2014, nella maschera iniziale dell'iscrizione visualizzabile da "Gestione Stipendi", è stato inserito il seguente avviso: "*Iscrizione con applicazione D.L. 3/2014*". Dalla casella di posta elettronica Uff5DCSIIDAG@tesoro.it verrà inviato l'elenco del personale interessato.

In questi casi, nelle more della conclusione della sessione negoziale per l'anno 2012 e conseguente intervento centralizzato, si chiede a codeste Ragionerie di non effettuare lavorazioni di ricostruzione di carriera.

Si fa presente inoltre che, in analogia alle modalità operative sopra descritte, codeste Ragionerie dovranno gestire le posizioni stipendiali che sono state escluse dall'intervento centralizzato di proroga al 31 dicembre 2013 del blocco degli automatismi stipendiali. Anche per tali fattispecie, descritte nei messaggi operativi n. 58/2013 del 16 aprile 2013 in riferimento all'applicazione del CCNL del 13 marzo 2013 (sblocco anno 2011) e n. 157/2013 del 27 dicembre 2013 (blocco anno 2013), verrà inviato dalla casella di posta elettronica Uff5DCSIIDAG@tesoro.it l'elenco del personale interessato.

II DIRIGENTE
Roberta LOTTI